

Il lungo cammino della fecondazione eterologa tra legislatore e Corte costituzionale

Workshop Dottorale - 23.Ottobre.2014
Aula Baratto, Università Ca'Foscari di Venezia

Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)

- Con questo termine si indicano tutti i procedimenti che comportano il trattamento di ovociti umani, di spermatozoi o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza (*Linee Guida Ministeriali 2008*);
- Esistono diverse tecniche di PMA che si differenziano in base al grado di complessità ed invasività sia tecnica che psicologica. Tra queste, la fondamentale distinzione è tra tecniche di fecondazione in vivo e in vitro.

- Nella PMA di tipo omologo: i gameti maschili e femminili che formeranno l'embrione provengono dalla coppia che accede alla tecnica;
- Nella PMA di tipo eterologo: gli ovuli o gli spermatozoi provengono da un donatore terzo esterno alla coppia.

Prima della l. 40/2004

Circolari Ministero della Sanità (1985 -1987- 1992):

- divieto di praticare la PMA eterologa nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- fissazione protocolli per utilizzazione del seme, disciplina schedario delle coppie e dei donatori di gameti, accertamenti da compiere sui donatori;
- modalità di raccolta, preparazione e crioconservazione del liquido seminale dei donatori e *screening* cui sottoporre la donna ricevente;
- divieto di cessione a titolo oneroso di gameti, embrioni o materiale genetico.

La l. 19 febbraio n. 40/2004

○ Ratio:

porre argine al far west normativo (esigenze di certezza del diritto e bilanciamento legislativo)

○ Finalità:

art. 1 comma 1 *“favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”*

art. 1 comma 2 *“il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”*

○ Presupposti oggettivi (art. 4):

- sterilità e/o infertilità: assenza di concepimento (12/24 mesi di rapporti sessuali non protetti)
- malattie sessualmente trasmissibili - HIV, HBV, HCV (cfr. *linee guida ministeriali 2007*)

○ Presupposti soggettivi: (art. 5):

- coppie coniugate o stabilmente conviventi
- maggiorenni
- eterosessuali
- in età potenzialmente fertile

○ Divieti:

- maternità surrogata (art. 12)
- clonazione (art. 13)
- eterologa (art. 4)



○ Condizione giuridica del concepito (art. 9):

- Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità.
- La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata.
- In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Status dell'embrione

- Art. 1: la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. → Fin dalla fase embrionale
- Sentenza Brüstle CG (2011): *“qualsiasi ovulo umano dopo la fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui è stato trapiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato la cui divisione e l'ulteriore sviluppo è stato stimolato da partenogenesi costituisce un embrione umano”*.

○ Divieti:

- sperimentazione scientifica (art. 13)
- divieto di crioconservazione e soppressione (art. 14)
- commercializzazione (art. 12)
- le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre (art. 14, co. 2)

Il primo intervento della Consulta: la sent. 151/2009

Dispositivo:

- illegittimità costituzionale dell'art. 14 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
- illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna;

Motivi:

- Parametri: artt. 2, 3, 29, 31, 32 Cost.

In particolare:

- Violazione art. 3 Cost: irragionevolezza in relazione
 - 1) alla finalità del favorire la procreazione. *“Ridurre la fecondazione assistita ad un modello unico, valido per tutte le situazioni concrete che si presentano alla attenzione dei medici, equivarrebbe ad obliterare completamente quelle che sono le acquisizioni scientifiche, le quali indicano come i plurimi fattori che afferiscono alla coppia genitoriale incidono sulla scelta del trattamento da attuare”*.
 - 2) alla tutela del concepito (dell’embrione).
- Violazione art. 32 Cost. (innalzamento del rischio d’insuccesso = necessità di sottoporre la donna a trattamenti plurimi)

Corte Cost., 10.6.2014, n. 162

Procreazione assistita - Fecondazione eterologa - Divieto
ex art. 4, co. 3, L. n. 40/2004 - Questione di legittimità
costituzionale - Fondatezza (Cost., artt. 2, 3, 29, 31, 32;
L. 19.2.2004, n. 40, artt. 4, co. 3, 9, co. 1 e 2, 12, co. 1)

Questioni di legittimità costituzionale

Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale:

- Ordinanza dell'8 aprile 2013 del Tribunale ordinario di Milano;
- Ordinanza del 29 marzo 2013 del Tribunale ordinario di Firenze;
- Ordinanza del 13 aprile 2013 del Tribunale ordinario di Catania.

Questioni di legittimità costituzionale dei seguenti articoli:

- Art. 4, comma 3, L. 40/2004 → *“è vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”*;
- Art. 9, commi 1 e 3 (limitatamente alle parole *“in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3”*), L. 40/2004;
- Art. 12, comma 1, L. 40/2004 → *“chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro”*.

Riunione dei giudizi:

- le censure vertono sulle medesime norme;
- in relazione a parametri costituzionali per profili e con argomentazioni in larga parte coincidenti.

Premessa della Corte Costituzionale

- Il giudizio di legittimità costituzionale deve considerare congiuntamente i parametri costituzionali alla base delle censure poiché la PMA “coinvolge plurime esigenze costituzionali (sentenza 347/1998) e, conseguentemente, la L. 40/2004 incide su una molteplicità di interessi di rango costituzionali”.



BILANCIAMENTO

- Trattando di “*temi eticamente sensibili*”, l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze appartiene primariamente alla valutazione del legislatore ma “resta ferma la sindacabilità della stessa [valutazione], al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano”;
- La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato, in proposito, come “la L. 40/2004 sia preordinata alla tutela delle esigenze delle procreazione da contemperare con ulteriori valori costituzionali, senza peraltro che sia stata riconosciuta a nessuno di essi una tutela assoluta, imponendosi un ragionevole bilanciamento tra essi” (sent. 151/2009).

Nel merito

- Il divieto previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 3, L. 40/2004, impedendo alla coppia di cui all'articolo 5 della medesima legge, assolutamente sterile o infertile, di utilizzare le tecniche di PMA di tipo eterologa, è “privo di adeguato fondamento costituzionale”;
- La Corte Costituzionale ha fondato la sua declaratoria di illegittimità esclusivamente sulla violazione di parametri interni;
- La Corte Costituzionale dichiara, pertanto, la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, con riferimento a:
 - Articoli 2, 3, 31 Costituzione;
 - Articolo 32 Costituzione;
 - Articolo 29 Costituzione.

Lesione della libertà di autodeterminazione

○ Art. 2 Costituzione

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

○ Art. 3 Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

○ Art. 31 Costituzione

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

...segue

- L'atto che consente di diventare genitori e favorire una famiglia che abbia anche figli è caratterizzato da:
 - libertà;
 - volontarietà.
- Tale scelta costituisce “*espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminazione, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli articoli 2, 3, 31 Costituzione poiché concerne la **sfera privata e familiare**”.*
- La Costituzione non pone la nozione di “famiglia” inscindibilmente correlata alla presenza dei figli; nondimeno il progetto di formazione della famiglia caratterizzata dalla presenza dei figli, indipendentemente dal dato genetico, è considerata con favore dall'ordinamento giuridico, come peraltro dimostrato dalla disciplina in materia di adozione.

...segue

- La libertà e volontarietà della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia figli “di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti”.



- Eventuali limiti, “anche se ispirati da considerazioni e convincimenti di ordine etico, pur meritevoli di attenzione in un ambito così delicato, non possono consistere in un divieto assoluto”, come quello posto dalla L. 40/2004.
- Alla luce dell’esigenza di operare il bilanciamento degli interessi coinvolti, le limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare altrimenti intereressi di pari rango.
- “La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera”.

Violazione del diritto alla salute

Art. 32, comma 1, Cost.:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Significato attribuito dalla giurisprudenza costituzionale:

Il diritto alla salute va inteso «comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica» e la sua tutela «deve essere di grado pari a quello della salute fisica» (sentt. nn. 251/2008, 113/2004, 253/2003, 167/1999).

Violazione del diritto alla salute

Secondo la Corte costituzionale:

«Anche tenendo conto delle diversità che caratterizzano dette tecniche [PMA di tipo omologo ed eterologo], è, infatti, certo che l'impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia, nell'accezione che al relativo diritto deve essere data, secondo quanto sopra esposto». (Corte cost. n. 162 del 2014, punto 7 del Considerato in diritto).

Violazione del diritto alla salute

L'ARGOMENTAZIONE DELLA CORTE (1)

- La PMA di tipo eterologo → trattamento terapeutico;
- La tecnica della PMA eterologa, alla luce delle notorie risultanze della scienza medica, non comporta rischi per la salute dei donanti e dei donatari eccedenti il normale rischio insito in qualsiasi pratica terapeutica, purché eseguita all'interno di strutture operanti sotto i rigorosi controlli delle autorità;

Violazione del diritto alla salute

L'ARGOMENTAZIONE DELLA CORTE (2)

- Le scelte terapeutiche non possono essere oggetto di valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, ma devono tenere conto anche dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite;
- La nozione di patologia, anche psichica (eventualmente derivante dall'impossibilità di procreare), e l'esistenza di pratiche terapeutiche adeguate vanno accertate alla luce delle valutazioni riservate alla scienza medica (salvo contrasto con interessi di pari grado).
- E' certo che l'impossibilità di formare una famiglia con figli può turbare la salute psichica della coppia;
- Il divieto di PMA eterologa, quindi, contrasta con la tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.

Violazione del diritto alla salute

RIFLESSIONI

- La PMA eterologa è qui intesa come rimedio terapeutico non all'infertilità/sterilità ma alla salute psichica della coppia;
- Il divieto di PMA eterologa è ritenuto di per sé rischioso per la salute psichica di una coppia irreversibilmente sterile o infertile;
- La valutazione circa la sussistenza o meno del pericolo per la salute psichica della coppia è rimessa all'autonomia e responsabilità del medico;
- Sono presenti interessi di pari grado che contrastano con il diritto di accedere alla PMA eterologa?

Diritti dei figli tra “natura” e “cultura”

- Il divieto di fecondazione eterologa incide su autodeterminazione e salute *“Tuttavia, ciò non è sufficiente a farlo ritenere illegittimo, occorrendo a questo scopo accertare se l’assolutezza che lo connota sia l’unico mezzo per garantire la tutela di altri valori costituzionali coinvolti dalla tecnica in esame”*
- BILANCIAMENTO tra il sacrificio delle prerogative individuali con la tutela dei beni che il legislatore intendeva proteggere stabilendo il divieto

Diritti dei figli tra “natura” e “cultura”

- Quello della persona nata dalla PMA di tipo eterologo è l'unico interesse che si contrappone ai diritti degli aspiranti genitori, di autodeterminazione e salute
- Un divieto assoluto nei confronti di una condotta che rientra nella sfera di autodeterminazione delle persone deve potersi giustificare come *“unico mezzo per garantire la tutela di altri valori costituzionali coinvolti”*

Diritti dei figli tra “natura” e “cultura”

- Diritti del nato incisi dall'applicazione della tecnica:
- a) diritto all'IDENTITA' GENETICA
- b) diritto a CONOSCERE IL GENITORE BIOLOGICO
- c) RISCHIO PSICOLOGICO di vedersi attribuire una “GENITORIALITA' NON NATURALE”

Diritti dei figli tra “natura” e “cultura”

- NON E' IN GIOCO IL DIRITTO ALLA CERTEZZA DELLO STATUS: art. 8 l. n. 40/2004 attribuisce al figlio generato con il consenso del marito o del compagno della madre lo *status* di figlio
- Non è ammissibile l'azione di disconoscimento o l'impugnazione del riconoscimento: art. 231 cod. civ., testo novellato dal d.lgs. n. 154/2013 “*Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio*”
- Il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi

Diritti dei figli tra “natura” e “cultura”

- PRINCIPIO DI RESPONSABILITA': quando il concepimento e la nascita avvengono grazie all'intervento del medico e con il seme di un donatore, il consenso del padre e della madre implica un'assunzione di responsabilità nei confronti del nato
- Il donatore non assume alcuna responsabilità nei confronti del nato: egli vuole solo rendere possibile un altrui PROGETTO PARENTALE

Diritto all'identità genetica e rischio psicologico per l'attribuzione di una genitorialità non naturale

- Problema che si era già posto in relazione ad ADOZIONE: *“il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali”*
- PARI DIGNITA' E VALORE AL RAPPORTO DI FILIAZIONE GENETICAMENTE FONDATA ED A QUELLO BASATO SU VALORI PSICO-SOCIALI DI ACCOGLIENZA, AMORE, RESPONSABILITA'

Diritto all'identità genetica e rischio psicologico per l'attribuzione di una genitorialità non naturale

- **IL DATO DELLA PROVENIENZA GENETICA NON COSTITUISCE UN IMPRESCINDIBILE REQUISITO DELLA FAMIGLIA**
- a) Il fondamento della genitorialità risiede nel “progetto” di avere un figlio con il proprio compagno
- b) Nell'attuale sistema della filiazione, la “verità” e la rilevanza di fattori psico-sociali sono entrambi fondamenti dell'attribuzione dello *status* (art. 244 cod.civ. in materia di disconoscimento di paternità)

Diritto all'identità genetica e rischio psicologico per l'attribuzione di una genitorialità non naturale

- **Riforma del diritto di famiglia:** affermando l'unicità dello *status* di figlio a prescindere dai modi in cui viene costituito (nel matrimonio, fuori di esso o per adozione), sia nei riguardi dei genitori, sia nei riguardi dei parenti (artt. 74 e 315 cod. civ.), sottolinea l'equivalenza tra i diversi presupposti su cui lo *status* si fonda
- **FAVOR AFFECTIONIS:** esigenza primaria del figlio di ricevere adeguata assistenza morale ed affettiva, la quale non è condizionata dal dato biologico

Diritto di conoscere le proprie origini genetiche

○ ANONIMATO DEL DONATORE

- L. n. 40/2004 si limita a disciplinare il divieto di accertamento della paternità nei confronti del donatore di gameti
- Contemperamento del diritto del figlio di sapere e quello del donatore di restare in un cono d'ombra, secondo criteri di razionalità che il legislatore dovrà individuare, sulla scorta di una valutazione dialettica dei relativi rapporti

Diritto di conoscere le proprie origini genetiche

- La Corte invita a trarre indicazioni dalla recente elaborazione normativa e giurisprudenziale in tema di adozione (art. 28 co. 4 l. n. 184/1983, modificato dall'art. 100 co. 1, lett. p), d. lgs. n. 154/2013: **superamento del dogma della segretezza dell'identità dei genitori biologici quale garanzia insuperabile della coesione della famiglia adottiva**
- Corte Cost., sent. n. 278/2013 in tema di salvaguardia dell'anonimato della madre naturale che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata

Divieto di fecondazione eterologa

- *“E’ il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco”*
- *“Cagiona, in definitiva, una lesione della libertà fondamentale della coppia destinataria della L. n. 40/2004 di formare una famiglia con dei figli, senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato, le quali devono ritenersi congruamente garantite”*
- *Esso si pone in antitesi rispetto alla dichiarata finalità della legge n. 40/2004 stessa “di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”*

Fecondazione eterologa effettuata all'estero (art. 9)

- Unione Europea: libertà di circolazione dei cittadini i quali possono legittimamente andare in un altro Stato europeo per fruire di servizi, anche di tipo sanitario
- I genitori che si recano all'estero per usufruire di tecniche vietate in Italia non sono colpiti da sanzioni: dalla legge risulta un'intollerabile discriminazione in base alle condizioni economiche cui sono soggette le coppie affette dal più grave ed irreversibile tipo di infertilità

Modello della famiglia legittima fondata sul matrimonio

- Nell'attuale realtà sociale si assiste ad una moltiplicazione dei modelli familiari:
- a) L. n. 40/2004: ammette alle tecniche le coppie conviventi anche se non coniugate
- b) L. n. 54/2006: disciplina in modo unitario gli effetti della crisi di coppi (sposata e non sposata) nei confronti dei figli
- c) L. n. 219/2012: unifica lo *status* giuridico dei figli a prescindere dai modi della sua costituzione

Modello della famiglia legittima fondata sul matrimonio

- PROCESSO DI “SEPARAZIONE” TRA MATRIMONIO E FILIAZIONE: LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI FIGLI VIENE TUTELATA COME VALORE AUTONOMO E INDIPENDENTE DAL MATRIMONIO, SIA NEI RAPPORTI CON I GENITORI SIA IN QUELLI CON ALTRI FAMILIARI

La Costituzione

- Il Costituente ci ha consegnato un disegno elastico capace di abbracciare le esigenze di tutela che si manifestano nell'attuale realtà sociale:
- a) Art. 2: il catalogo aperto dei diritti inviolabili
- b) Art. 2: la tutela dei diritti individuali nell'ambito delle formazioni sociali
- c) Art. 3: la garanzia di pari dignità di tutti i cittadini
- d) Art. 29: il riconoscimento della famiglia di spazi di autonomia al riparo da ingerenze esterne
- e) Art. 30: la garanzia dell'eguale tutela dei figli a prescindere dalle circostanze della nascita

La famiglia

- La fecondazione artificiale in vitro per le coppie sterili rappresenta l'uso dell'intelligenza al fine di risolvere problemi altrimenti insuperabili, tenendo conto di un innegabile mutamento di costumi, di ideologie e di modi di vivere: va valutata e disciplinata alla stregua di una QUESTIONE SANITARIA e non BIOETICA
- La formazione di una famiglia, che include la scelta di avere figli, costituisce un **diritto fondamentale** della coppia, rimanendo insindacabili le opzioni di valore che ognuno privatamente realizza decidendo di procreare

La famiglia

- Corte Cost., sent. n. 170/2014 in materia di divorzio imposto *ex lege* a seguito di rettifica amministrativa di attribuzione di sesso: decisione che rende evidente il cambiamento del concetto di famiglia, **il passaggio dalla “famiglia” alle “famiglie”**
- Non ha una definizione giuridica nel codice: è una SOCIETA' NATURALE (art. 29 Cost.), ha natura metagiuridica
- La “crisi” della famiglia è aggravata dalle scoperte scientifiche, come l'affitto dell'utero sempre più diffuso

La famiglia

- Lo scenario in cui si opera è quello della “globalizzazione dei diritti” e la “globalizzazione delle tutele” al fine di superare i contrasti tra le Corti costituzionali dei singoli Stati e la Corte di Strasburgo e la Corte dell’U.E.
- Premesse per un coordinamento tra la disciplina della PMA e quella della legge n. 194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza (caso di accesso alla PMA da parte di coppie non affette da sterilità o infertilità eppure a rischio di trasmissione di gravi malattie ereditarie): **passaggio dalla bioetica al biodiritto**

La questione del vuoto normativo

○ NON SUSSISTE NESSUNA LACUNA NORMATIVA

Alla metodica eterologa risulta applicabile la vigente disciplina in ordine a:

- Requisiti di accesso soggettivi ex art. 5 comma 1 L.40/04
- Norme sul consenso informato ex art. 6
- Modalità e tecniche di svolgimento delle PMA
- Applicabilità delle Linee guida ex art. 7
- Individuazione delle strutture autorizzate a praticare la PMA e di documentazione dei relativi interventi ex artt. 10 e 11

La PMA dopo la sentenza 162/2014

- La Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta del 4 settembre, ha esaminato il documento che rappresenta un accordo interregionale, in attesa dell'approvazione di una specifica normativa in materia, che ogni singola regione e provincia autonoma è chiamata a recepire per rendere omogeneo, a livello nazionale, l'accesso alle procedure di fecondazione assistita a carattere eterologo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162 che ne ha sancito l'illegittimità costituzionale del divieto contenuto all'art. 4, co. 3, della L. 40/2004.
- Gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nel documento si dovranno applicare alle strutture pubbliche, a quelle accreditate nonché a quelle private non accreditate.

Considerato che la PMA di tipo eterologo richiede un'attività specifica consistente nella selezione dei donatori di gameti, secondo criteri di sicurezza alla fine di garantire la tutela della salute, la regolamentazione tecnica dovrebbe dettagliare:

- I criteri di selezione dei donatori e dei riceventi
- La prescrizione di esami infettivologici e genetici da effettuare
- Le regole sull'anonimato dei donatori
- Il numero di donazioni che sarà possibile effettuare da parte di un donatore/donatrice
- La tenuta della tracciabilità delle donazioni e degli eventi avversi
- I criteri che i soggetti interessati dovranno seguire per l'esecuzione della metodica

La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche PMA di tipo eterologo è un atto:

○ Volontario

○ Altruista

○ Gratuito

○ Interessato solo al bene della salute riproduttiva della coppia

- Centri autorizzati alla pratica della fecondazione eterologa
→ Istituti dei Tessuti
- Soggetti che possono usufruire della donazione di gameti
→ coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi con accertata sterilità o infertilità
- Anonimato dei donatori e tutela della riservatezza → dati clinici dei donatori possono essere resi noti al personale sanitario, e in nessun caso alla coppia ricevente, solo in casi straordinari dietro specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per problemi medici alla prole
- Consenso informato per donatori/donatrici
- Consenso informato della coppia che riceve la donazione

